

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2018, n. 21-6687

**L.R. 2/09 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna" - Modifiche ed integrazioni alla D.g.r. 16-4846 del 03.04.2017.**

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Premesso che:

in passato la montagna ha subito un processo di spopolamento ed invecchiamento. Per molte valli alpine, il turismo ha rappresentato un'importante risorsa economica che ha assicurato alla popolazione possibilità di lavoro e di reddito ed ha evitato, almeno in parte, l'abbandono totale dei luoghi.

Il turismo, oggi come ieri, diventa fattore fondamentale in grado di determinare trasformazioni sul piano ambientale, economico e sociale.

Nel turismo la qualità rappresenta un fattore critico di successo, visto che è sempre più importante procedere a forme di sviluppo qualitative piuttosto che quantitative.

Oggi il turista è sempre più interessato non tanto al singolo bene o servizio quanto ad un prodotto turistico globale che include tutti gli elementi ritenuti utili per la sua permanenza in loco.

Per questo motivo, la qualità non è più vista solo a livello micro di singolo ed autonomo servizio offerto da un operatore ma invece a livello macro di destinazione nel suo insieme.

La qualità della destinazione sarà data dalla somma della qualità dei prodotti offerti e delle risorse più la qualità delle relazioni che si instaurano fra le parti in quanto, fra la qualità della destinazione nel suo insieme e qualità dei singoli prodotti esiste un rapporto di reciproca influenza.

Il turista valuta una destinazione nel suo complesso; pertanto anche la presenza di un solo elemento non in linea con le sue aspettative ne potrà pregiudicare la soddisfazione e la possibile fidelizzazione.

Considerato che:

le stazioni turistiche invernali devono competere sul mercato globale, altamente competitivo, e questo implica che devono, non solo e non tanto, confrontarsi con l'offerta delle stazioni vicine ma anche con quella di destinazioni lontane precedentemente non considerate come concorrenza.

Le destinazioni turistiche non mantengono inalterati nel tempo posizionamento e quota di mercato e, in assenza di interventi tempestivi da realizzare in fase di maturità del sistema, la località tende a perdere la sua capacità di attrazione.

In quest'ottica, la montagna invernale, specie quella minore, può riuscire a far emergere nuovi prodotti, che riescano ad andare oltre la semplice e tradizionale valorizzazione delle risorse naturali e storico-culturali esistenti in loco e che siano in grado di assumere una nuova immagine più giovanile e dinamica.

Le destinazioni alpine possono riuscire a definire meglio e in modo più preciso la loro offerta, sfruttando tutte le leve del marketing promozionale e cercando, non tanto di copiare quello che offrono altre località, quanto di valorizzare appieno ed in maniera originale le proprie specificità.

Tutto ciò premesso e considerato;

preso atto che negli ultimi anni le attività legate agli sport invernali ed al turismo ad essi collegato hanno avuto una forte crescita nella nostra regione ed hanno assunto un peso economico sempre più significativo favorendo l'incremento dei flussi e la permanenza media dei turisti;

ritenuto che il sostegno, a fini turistici, dei territori montani deve avvenire anche attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento che, tra l'altro, permettano la qualificazione dell'offerta turistica stessa e consentano il sicuro esercizio delle attività sportive legate alla neve;

considerato che la L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*" definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica ed individua le tipologie di intervento realizzabili attraverso i relativi contributi regionali.

Richiamati i vigenti art. 40 e 46 della citata normativa secondo cui, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categoria di iniziative agevolabili:

- a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);
- b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B);
- c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'art. 38 (categoria C);

richiamato il comma 1 *bis* del medesimo art. 40, secondo cui la Giunta regionale, approva con proprie deliberazioni, acquisito il parere della commissione consiliare competente, i criteri oggettivi per l'erogazione dei contributi a sostegno delle spese descritte al punto precedente.

preso atto che la III commissione consiliare, ha espresso a maggioranza parere favorevole nella seduta del 22.03.2017 e che, pertanto la Giunta regionale con D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017 ha approvato i criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni sciistiche piemontesi;

considerato che il citato provvedimento deliberativo ha dettato, tra le altre cose, le disposizioni per l'erogazione dei contributi relativi all'innevamento ed alla sicurezza delle piste (spese di categoria A e spese di categoria C) a partire dalla stagioni sciistiche 2014/2015 le cui graduatorie sono state approvate con successivi provvedimenti dirigenziali;

dato atto che la Regione Piemonte, ha affidato, nel corso del 2009, un incarico volto all'elaborazione di uno studio denominato "*Sistema Neve*" (di cui la Giunta regionale ha preso atto con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009) proprio allo scopo di analizzare, tra l'altro, i dati tecnici delle singole stazioni sciistiche, che ha consentito, nel rispetto di quanto disposto all'art. 37 della

L.R. n. 2/09 s.m.i. ed in coerenza con le indicazioni della Commissione in riferimento all'individuazione delle tipologie di impianti, di provvedere ad una suddivisione delle stazioni stesse tra "locali" e "non locali";

dato atto che, a seguito dell'individuazione dei predetti criteri di distinzione, si è proceduto alla rilevazione ed alla analisi dei dati caratterizzanti sia il comparto degli impianti di risalita sia i relativi bacini di utenza con le loro peculiarità, giungendo alla formulazione, riguardo agli elementi suggeriti dalla Commissione, di oggettivi parametri di valutazione, finalizzati a circoscrivere, in ambiti il più possibile concreti l'indice tipologico sia dell'utenza prevalentemente locale, sia dell'ubicazione degli impianti, sia della presenza delle installazioni turistiche;

considerato, tuttavia, che dall'elaborazione del citato studio sono passati numerosi anni e che alcuni dati forniti all'epoca potrebbero non essere più attuali e corretti e che, si è reso opportuno procedere ad un aggiornamento delle valutazioni in esso contenute al fine di provvedere ad una regolare definizione delle tipologie di impianti presenti sul territorio piemontese anche in relazione al loro idoneo inquadramento nell'ambito della nozione di aiuto di Stato;

dato atto che la Direzione competente, Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, in linea con quanto sopra evidenziato, ha effettuato un' adeguata verifica dell'attuale quadro delle caratteristiche principali delle stazioni sciistiche piemontesi allo scopo di valutare se i parametri e le informazioni raccolte nel 2009 fossero ancora oggi attendibili ed utilizzabili dall'Amministrazione regionale per lo sviluppo delle proprie politiche programmatiche nell'ambito degli impianti a fune, anche alla luce dei criteri impartiti dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato;

considerato che con D.D. n. 470 del 3.10.2017, è stato affidato alla società "in house" D.M.O. Piemonte S.c.r.l. di Torino l'incarico per l'aggiornamento dello studio "Sistema Neve" allo scopo di individuare puntualmente la suddivisione tra stazioni "locali" e "non locali" e che tale studio, trasmesso con P.E.C. prot. n. 17109 del 28.12.2017, ha confermato, come venne rilevato dallo studio del 2009, che nella regione solo due stazioni sono definibili di interesse "non locale", ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 2/09 s.m.i.;

stabilito che le stazioni sciistiche classificabili di interesse "non locale" sono risultate essere Colomion S.p.A. presso il Comune di Bardonecchia e Sestrieres S.p.A. presso il Comune di Sestriere e che, pertanto, le altre stazioni sciistiche operanti nel territorio regionale risultano essere tutte di interesse "locale";

preso atto, poi, che la Commissione Europea ha, più volte, chiarito che se le misure di sostegno pubblico sono limitate a stazioni sciistiche di interesse locale non costituiscono aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE;

viste, al riguardo, le decisioni della Commissione del 27.02.2008, GUC 106 del 26.04.2008 e la Decisione della Commissione del 7.05.2004, GUC 131 del 28.05.2005 relative ad impianti funiviari della Valle d'Aosta e del Veneto, e i provvedimenti più recenti Aiuto di Stato n. SA 32615 (2011/N) "Ammodernamento degli impianti di risalita a fune della Regione Marche", C (2011) 4650 del 24.06.2011 e l'Aiuto di Stato SA 36882 (2013/N) "Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana" C(2013) 9675 del 19.12.2013;

appurato che nei succitati provvedimenti la Commissione ha concluso che il sostegno finanziario concesso a località sciistiche considerate "locali", non costituiscono un Aiuto di Stato ai sensi del TFUE in quanto non sussistono effetti sugli scambi fra gli Stati membri;

verificato, inoltre che, l'art 46, comma 2, lettera b) ha stabilito la possibilità di scelta - per i beneficiari definiti come "*stazioni di interesse non locale*" - tra l'erogazione di un aiuto pubblico secondo il regime "*de minimis*" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e l'erogazione di un aiuto sulla base di quanto previsto dal Regolamento di esenzione, allora in vigore, CE 6 agosto 2008, n. 800/2008 e verificato che la Giunta regionale ha optato nei precedenti bandi di contributo a favore di tali stazioni - per l'anno 2009 e per l'anno 2011 - per la concessione di un contributo massimo pari ad € 200.000,00 secondo la regola "*de minimis*";

ribadito che oggi è vigente un nuovo Regolamento di esenzione (Reg. n. 651/2014), in cui sono presi in considerazione in maniera espressa, all'art. 55, gli aiuti alle infrastrutture sportive di cui fanno parte anche gli impianti a fune e verificato che il comma 12 del medesimo articolo modificato dal Reg 1084/2017 dispone che "*per gli aiuti che non superano i 2 milioni di EURO, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato in alternativa ai paragrafi 10 e 11 all'80% dei costi ammissibili*";

dato atto che con D.G.R. n. 65 – 5496 del 3.08.2017, in seguito all'inserimento di nuove risorse sul Bilancio regionale, è stata parzialmente modificata la citata D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017, è stata disposta l'apertura dei termini per la presentazione delle istanze per il sostegno alle spese di categoria B di cui all'art. 43 della L.R. n. 2/09 s.m.i. (la cui graduatoria è stata approvata con D.D. n. 664 del 5.12.2017) ed è stato stabilito che i contributi siano concessi in attuazione al citato Reg. n. 651/2014 in attesa degli esiti dello studio;

ritenuto opportuno quindi - nel rispetto di tale normativa europea, a conferma di quanto disposto con D.G.R. n. 65 – 5496 del 3.08.2017 ed alla luce dei risultati di classificazione emersi dal recente studio effettuato da D.M.O. Piemonte S.c.r.l. di Torino, stabilire che per il sostegno alle spese di cui all'art. 43 della L.R. n. 2/09 s.m.i. (spese di categoria B previste nel Fondo Investimenti) la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, individuerà le percentuali di contribuzione assegnabili alle stazioni "*locali*" e che per le sole due stazioni piemontesi definibili "*non locali*" si assegnerà un contributo secondo la regola "*de minimis*" o secondo il nuovo Regolamento di esenzione (Reg. n. 651/2014), in attuazione all'art. 46, comma 2, lett. b);

valutato, quindi, necessario, in attuazione degli esiti di classificazione emersi dallo studio e della giurisprudenza della Commissione europea, modificare l'Allegato A, Parte Seconda Paragrafo 2.1 della D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017 stabilendo che le spese di Categoria C destinate al sostegno della gestione delle Microstazioni locali non siano da considerare aiuti;

ritenuto, inoltre, necessario, allo scopo di far crescere il territorio in modo omogeneo e contribuire a garantire l'efficienza e la competitività anche delle stazioni minori, modificare dal 30% al 40% le percentuali di contribuzione fissate con la citata D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017 Allegato A ed Allegato B al fine di rendere più incisivo l'incentivo pubblico, nello specifico:

Le risorse destinate al "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*", (90% dell'importo complessivo del Fondo) di cui all' art. 42, comma 4, sono suddivise nel modo seguente:

- a) Il 98% delle risorse esistenti viene destinato al sostegno delle spese sostenute dalle stazioni sciistiche (Microstazioni *ex art. 38* e Grandi Stazioni) per la sicurezza e l'innevamento programmato delle piste riguardanti lo sci da discesa. La suddivisione dell'importo tra Grandi Stazioni e Microstazioni è la seguente:

- 1) Il 60% è destinato al sostegno delle spese di Categoria A sostenute dalle Grandi Stazioni così come disciplinato dal documento denominato “*Grandi Stazioni: criteri per la concessione dei contributi*” di cui all’Allegato B della D.G.R. n.16 – 4846 del 3.04.2017;
  - 2) Il 40% è destinato, invece, al sostegno del documento denominato “*Microstazioni: criteri per la concessione dei contributi*” di cui all’Allegato A della D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017.
- b) Si conferma che il restante 2% delle risorse viene destinato al sostegno delle spese sostenute esclusivamente dalle Microstazioni per la sicurezza e l’innnevamento programmato delle piste riguardanti lo sci di fondo di cui all’Allegato A della D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017.

di modificare l’Allegato B, Parte Prima Grandi Stazioni, Spese di Categoria A ridefinendo le percentuali di ripartizione come segue: il 30% dell’importo del “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*”, viene destinato per l’assegnazione di un contributo a sostegno delle spese sostenute, nel corso della stagione sciistica di riferimento, per le finalità disciplinate all’art. 42, comma 1 e comma 2 lettere b) e c) ed il restante 70% del “*Fondo*”, al riconoscimento di un contributo massimo pari al 60% (v. art. 46, comma 1, lett. b), relativo alle spese dichiarate per la produzione di neve programmata;

dato atto che le modifiche e le integrazioni illustrate ai punti precedenti necessitano, ai sensi dell’art. 40, comma 1 *bis*, del parere della competente III Commissione consiliare e che tale parere sia stato acquisito nella seduta del 14/03/2018;

stabilito di confermare tutto quanto altro disposto e disciplinato nell’Allegato A e nell’Allegato B, della D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di prendere atto che dagli esiti di classificazione emersi dallo studio predisposto da D.M.O. Piemonte s.c.r.l., le stazioni sciistiche piemontesi di interesse “*non locale*” sono risultate essere Colomion S.p.a. presso il comune di Bardonecchia e Sestrieres S.p.a. presso il comune di Sestriere e di rinviare, a successive deliberazioni, l’indicazione delle percentuali di contribuzione assegnabili alle stazioni “*locali*” per il sostegno alle spese di cui all’art. 43 della L.R. 2/09 s.m.i. (spese di Categoria B) e per le sole due stazioni definibili “*non locali*” si sceglierà se assegnare un contributo secondo la regola “*de minimis*” o secondo il nuovo regolamento di esenzione (reg. n. 651/2014), in attuazione all’art. 46, comma 2, lett. b);

- di modificare l’allegato A, Parte Seconda e Parte Terza e l’allegato B, Parte Seconda della D.G.R. n. 16-4846 del 3.4.17 disponendo che i contributi concessi ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i. alle stazioni piemontesi di interesse “*locale*” non sono considerati “*Aiuti di Stato*”;

- di modificare, l’Allegato A, Parte Seconda Paragrafo 2.1 della D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017 disponendo espressamente che le spese di Categoria C destinate al sostegno della gestione delle Microstazioni non siano da considerare aiuti di Stato;

- di modificare le percentuali di contribuzione definite con la D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017 Allegato A ed Allegato B, nello specifico:

Le risorse destinate al “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*”, (90% dell’importo complessivo del Fondo) di cui all’ art. 42, comma 4, sono suddivise nel modo seguente:

- a) Il 98% delle risorse esistenti viene destinato al sostegno delle spese sostenute dalle stazioni sciistiche (Microstazioni *ex* art. 38 e Grandi Stazioni) per la sicurezza e l’innevamento programmato delle piste riguardanti lo sci da discesa. La suddivisione dell’importo tra Grandi Stazioni e Microstazioni è la seguente:
  - 1) Il 60% è destinato al sostegno delle spese sostenute dalle Grandi Stazioni così come disciplinato dal documento denominato “*Grandi Stazioni: criteri per la concessione dei contributi*” di cui all’Allegato B della D.G.R. n. 6 – 4846 del 3.04.2017;
  - 2) Il 40% è destinato, invece, al sostegno del documento denominato “*Microstazioni: criteri per la concessione dei contributi*” di cui all’Allegato A della D.G.R. n. 6 – 4846 del 3.04.2017.
- b) Si conferma che il restante 2% delle risorse viene destinato al sostegno delle spese sostenute esclusivamente dalle Microstazioni per la sicurezza e l’innevamento programmato delle piste riguardanti lo sci di fondo di cui all’Allegato A della D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017.

-di modificare l’Allegato B, Parte Prima Grandi Stazioni, Spese di Categoria A ridefinendo le percentuali di ripartizione come segue: il 30% dell’importo del “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*”, viene destinato per l’assegnazione di un contributo a sostegno delle spese sostenute, nel corso della stagione sciistica di riferimento, per le finalità disciplinate all’art. 42, comma 1 e comma 2 lettere b) e c) ed il restante 70% del “*Fondo*”, al riconoscimento di un contributo massimo pari al 60% (v. art. 46, comma 1, lett. b), relativo alle spese dichiarate per la produzione di neve programmata;

- di confermare tutto quanto altro disposto e disciplinato nell’Allegato A e nell’Allegato B, della D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017;

- di dare mandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva l’adozione degli atti amministrativi necessari all’attuazione del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 “*Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte*”, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

(omissis)